

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

modificato dal Consiglio nazionale il 6 febbraio 2020

ART. 1

FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI

1. Tutti gli organi collegiali vengono convocati dai rispettivi Presidenti con avviso da trasmettere via email o fax o con altro mezzo documentabile almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
2. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.
3. L'avviso dovrà contenere la data, la sede e l'orario della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno della riunione.
4. Gli organi collegiali sono validamente riuniti in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.
5. In seconda convocazione, che potrà avvenire - se previsto nell'avviso - trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, gli organi sono validamente riuniti quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
6. Il Presidente dei singoli organi può proporre in base alla composizione dell'ordine del giorno della seduta e del tempo a disposizione la durata degli interventi.
7. Le modalità dei lavori degli organi collegiali vengono regolate secondo norme e procedure da essi stessi fissate.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti salvo i casi in cui è prevista statutariamente una maggioranza più qualificata.
9. In nessun caso, salvo quelli previsti dallo Statuto, i singoli componenti degli organi collegiali possono farsi rappresentare da altri nelle riunioni.
10. Il costo di funzionamento degli organi è di norma - e compatibilmente con i rispettivi bilanci - a carico dei relativi livelli confederali.
Il Consiglio nazionale per la sede centrale e i Consigli per le Unioni territoriali possono determinare l'entità dei rimborsi sulla base di criteri dagli stessi determinati.

ART. 2

FORMAZIONE BILANCIO

1. Il bilancio consuntivo è il complesso delle attività e delle passività della Confederazione.
2. Il bilancio consuntivo è composto dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.
3. Al bilancio consuntivo sono allegare le evidenze contabili delle Federazioni nazionali ed i bilanci delle società ed enti ai quali la Confederazione partecipa.
4. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce comprensivo delle spese di funzionamento delle Federazioni nazionali di cui all'art. 8, comma 2, dello Statuto.
5. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 3

UNIONI TERRITORIALI

1. Gli Statuti delle Unioni **territoriali** e regionali devono riportare nel loro testo le norme dello Statuto confederale concernenti i compiti ad esse attribuiti, gli obblighi cui sono sottoposte, nonché le disposizioni riguardanti gli enti associati e le norme per le elezioni e la permanenza in carica degli organi.
2. Tali Statuti e loro modifiche devono essere inviati alla Confederazione entro 30 giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni da parte delle rispettive Assemblee, ai fini dell'approvazione del Consiglio nazionale.
3. Per quanto attiene alla denominazione delle Unioni territoriali di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3, dello Statuto il Consiglio nazionale potrà concedere deroghe in presenza delle seguenti situazioni:
 - a) Unioni territoriali soggette a riordino delle autonomie;
 - b) Unioni costituite in Regioni o Province a Statuto speciale;
 - c) uso di denominazioni particolari protrattosi nel tempo, il cui cambiamento potrebbe determinare grave pregiudizio.
4. Le Unioni interessate alla deroga di cui sopra dovranno farne richiesta alla Confederazione, comprovando la sussistenza delle predette situazioni, entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.
5. Le strutture organizzative di livello superiore, a norma dell'art. 5, commi 11 e 12, dello Statuto possono esercitare il potere di iniziativa complementare e sostitutivo loro attribuito anche per favorire l'attuazione della riforma organizzativa dell'Associazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'art. 6, dal comma 11 al 16 dello Statuto medesimo. Fatta salva la loro autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale le Unioni regionali, **territoriali** devono inviare alla Confederazione, per motivi conoscitivi, di vigilanza e di coordinamento, copia del bilancio preventivo e consuntivo e delle relazioni sull'attività svolta, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione e copia dei verbali delle riunioni degli organi dopo la formale approvazione.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, le Unioni **territoriali** sono tenute altresì a trasmettere, entro lo stesso termine, copia dei documenti di cui al comma precedente all'Unione regionale.
7. Gli avvisi di convocazione degli organi collegiali delle Unioni territoriali devono essere inviati alla Confederazione in tempo utile perché la stessa, ove lo ritenesse, possa consentire la partecipazione di un proprio rappresentante.

Gli avvisi di convocazione degli organi **territoriali** vanno inviati anche alla rispettiva Unione regionale.
8. Le Unioni territoriali debbono uniformarsi alle scelte confederali di politica organizzativa utilizzando tempestivamente ed in via continuativa gli applicativi informatici introdotti dall'Organizzazione in quanto costituenti il patto associativo (applicativi core, cruscotto, banche dati, etc.). Gli addetti ai servizi suddetti sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento predisposti dalla Confederazione.
9. Le Unioni territoriali, di norma, affidano la gestione tecnica ed organizzativa ad un Direttore. I Direttori dovranno possedere adeguati requisiti di competenza, in particolare in materia cooperativa, di professionalità e di onorabilità. La loro nomina è comunicata tempestivamente alla Confederazione. I direttori territoriali sono tenuti a partecipare alle riunioni formative organizzate dalla Confederazione stessa e coordinate dal Direttore generale.

ART. 4

INDIVIDUAZIONE E COMPOSIZIONE ORGANI COLLEGIALI

1. In attuazione dell'art. 5, comma 8, dello Statuto confederale, l'individuazione e il funzionamento degli organi delle Unioni territoriali sono uniformati ai seguenti principi, in analogia a quelli degli organi confederali:
 - a) previsione dell'Assemblea annuale che, a cadenza quadriennale ai sensi dell'art. 6, comma 17, dello Statuto confederale, elegge il Presidente e il Consiglio regionale e **territoriale** e il Collegio dei **sindaci** ed i delegati alle assemblee regionali e nazionale;
 - b) previsione di una composizione del Consiglio numericamente atta ad assicurare a livello provinciale adeguate rappresentanze settoriali e a livello interprovinciale o regionale adeguate rappresentanze territoriali e settoriali degli enti associati, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello Statuto Confederale, tenuto conto dei compiti fondamentali attribuiti alle Unioni **territoriali** dall'art. 6 dello Statuto confederale;
 - c) previsione di un secondo organo collegiale, di norma denominato Consiglio di Presidenza;
 - d) previsione del Collegio dei **sindaci di cui almeno il presidente deve essere in possesso dei requisiti per la nomina a sindaco di società ed iscritto nel Registro dei revisori contabili.**
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, dello Statuto confederale gli organi delle Unioni territoriali sono eletti secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) l'Assemblea delle Unioni **territoriali**, nonché delle Unioni regionali di cui all'art 7, comma 10, dello Statuto confederale, è costituita da tutti gli enti aderenti ed in regola con il versamento dei contributi associativi, per tutti i quattro esercizi precedenti a tutti i livelli dell'organizzazione nelle modalità previste dall'art. 6, comma 5 lett. a) dello Statuto confederale;
 - b) l'Assemblea delle Unioni regionali è costituita dai delegati degli enti aderenti. In caso di Assemblea convocata per il rinnovo degli organi, i delegati dovranno essere eletti dalle Assemblee **territoriali**. Partecipano, senza diritto di voto, salvo che non siano delegati, i Presidenti delle Unioni **territoriali**, nonché i Presidenti delle Federazioni regionali di settore costituite;
 - c) il Consiglio **territoriale** è composto dal Presidente dell'Unione, da un numero di membri eletti fra i delegati all'Assemblea con l'osservanza del sistema maggioritario e con voto limitato a due terzi;
 - d) il Consiglio regionale è composto dal Presidente dell'Unione, da un numero di consiglieri fissato dallo Statuto dell'Unione Regionale, eletti fra i delegati all'Assemblea nel rispetto del sistema maggioritario e voto limitato ai due terzi e, senza diritto di voto, dai Presidenti delle Federazioni regionali di settore e dai Presidenti delle Unioni **territoriali** non eletti o loro delegati qualora essi ne facciano già parte perché eletti;
 - e) il Consiglio di presidenza delle Unioni **territoriali** e regionali è composto dal rispettivo Presidente, dai Vicepresidenti e da un numero di membri non superiore ad un terzo dei componenti il Consiglio, eletti dallo stesso;
 - f) alle riunioni del Consiglio **territoriali** e regionale possono essere invitati rispettivamente i componenti degli organi regionali e nazionali che non ne facciano parte ad altro titolo;
 - g) alle riunioni dei Consigli di presidenza delle Unioni **territoriali** e regionali assiste il Presidente dei rispettivi Collegi dei **sindaci**.
3. La partecipazione alle Assemblee territoriali e l'esercizio del diritto di voto sono disciplinati secondo il combinato disposto dall'art. 6, comma 5, e dell'art. 10, commi 7 e 8, dello Statuto confederale.
4. La determinazione dei parametri di rappresentanza è stabilita nel Regolamento dell'Assemblea nazionale che provvede al rinnovo delle cariche sociali.

5. Le Unioni territoriali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 25, comma 3, dello Statuto confederale, nei Regolamenti assembleari, che comunque dovranno essere sottoposti all'esame preventivo di Confcooperative, determinano il voto secondo quanto stabilito dai commi precedenti.
6. I componenti degli organi sociali a tutti i livelli debbono essere inseriti nella banca dati della Confederazione - attraverso l'utilizzo degli applicativi core - e aggiornati in presenza di eventuali modificazioni. Di ciascuno dovranno essere inseriti i dati anagrafici, l'indirizzo, i recapiti telefonici e di posta elettronica, etc..

ART. 5

FEDERAZIONI

1. A livello regionale possono essere costituite Federazioni regionali di settore in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) esistenza di un numero di cooperative aderenti nella regione nei singoli settori di attività tale da giustificare l'esigenza di organismi rappresentativi e il relativo funzionamento;
 - b) appartenenza delle cooperative a più di una provincia;
 - c) cooperative con rilevante numero di soci cooperatori ai quali si debba fornire assistenza tecnica in particolari settori;
 - d) sostenibilità dei costi organizzativi della Federazione istituenda in rapporto alla contribuzione associativa delle cooperative interessate e alla sostenibilità della Unione regionale;
 - e) propensione alla crescita e potenzialità di sviluppo di mercato.
2. Di norma le Federazioni regionali sono costituite quando le competenze legislative delle Regioni richiedono una interlocuzione specifica.
3. Negli altri casi le Federazioni regionali sono costituite qualora l'elevato numero delle cooperative renda indispensabile tale articolazione intermedia.
4. Qualora, in presenza delle condizioni di cui al comma 2, il numero esiguo delle cooperative interessate e la loro situazione organizzativa non consentano di dar vita a una Federazione regionale partecipata, efficiente ed utile per le cooperative, la Federazione nazionale e la Unione regionale possono concordare che questa ultima soprasseda alla costituzione della Federazione e di procedere ai sensi del successivo comma 7.
5. Le Federazioni nazionali comunicheranno alle Unioni regionali orientamenti ed esigenze in merito alla strutturazione territoriale, in modo che le Unioni stesse possano tenerne conto per l'esercizio dei compiti statutari.
6. Gli Statuti delle Federazioni regionali devono essere conformi allo schema di statuto deliberato dal Consiglio nazionale della Confederazione su proposta delle Federazioni nazionali interessate e approvati con deliberazione del Consiglio regionale.
7. Qualora l'Unione regionale, d'intesa con la Federazione nazionale interessata, non ravvisi le condizioni di cui al comma precedente, il Presidente dell'Unione, sentite le cooperative interessate e d'intesa con il Presidente della corrispondente Federazione nazionale, deve promuovere la costituzione di un Comitato rappresentativo delle cooperative aderenti e nominare un incaricato per collaborare con gli organi dell'Unione alla cura del settore.
8. L'incaricato di cui al comma precedente è invitato con diritto di parola e parere consultivo alle riunioni del Consiglio nazionale della Federazione nazionale interessata;
9. Qualora le Federazioni nazionali e le Unioni regionali non raggiungano tempestivamente le intese previste dal presente articolo, provvede il Consiglio nazionale della Confederazione (su proposta del Consiglio di presidenza) ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. q) dello Statuto confederale.

10. Due o più Unioni regionali territorialmente contigue possono apprestare modalità di supporto organizzativo comune alle rispettive Federazioni regionali o Comitati.
11. I Regolamenti dei settori **territoriali** che recepiscono le norme dettate in materia dagli Statuti delle corrispondenti Federazioni regionali, devono essere approvati con deliberazione del Consiglio **territoriale**.
12. Ferma restando la possibilità di istituire settori organizzativi territoriali in corrispondenza delle rispettive Federazioni nazionali (ai sensi dell'art. 8, comma 11 dello Statuto confederale e dal comma che precede il presente articolo), le Unioni territoriali promuovono e convocano Comitati di filiera o di progetto, comunque denominati, coinvolgendo le cooperative e i consorzi, che – indipendentemente dal Settore e dalla Federazione di inserimento – possono collaborare con reciproco vantaggio nei mercati di riferimento.
13. Gli avvisi di convocazione degli organi collegiali delle Federazioni nazionali, delle Federazioni regionali e dei settori **territoriali** devono essere trasmessi oltre che alle articolazioni territoriali omogenee, a tutti i livelli settoriali superiori.

ART. 6

RICORSI – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Nel caso in cui è ammesso, il ricorso al Collegio dei Probiviri non ha effetto sospensivo dei provvedimenti impugnati.
2. Il ricorso si propone mediante atto scritto da depositare presso la sede confederale entro il termine perentorio di 30 gg. dalla comunicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso.
3. Il Collegio, che agisce quale mandatario delle parti, disciplina i singoli procedimenti nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto rigoroso del principio del contraddittorio.
4. La decisione del Collegio deve essere pronunciata entro 60 gg. nell'ipotesi che il Collegio ravvisi la necessità di procedere ad accertamenti istruttori di particolare complessità.
5. La decisione del Collegio è vincolante per le parti, definitiva e inappellabile, salvi i casi esplicitamente previsti dalla legge.

ART. 7

INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere ricoperte contemporaneamente più di due delle seguenti cariche:
 - Presidente della Confederazione;
 - Presidente di Federazione nazionale;
 - Presidente di Unione regionale;
 - Presidente di Federazione regionale;
 - Presidente di Unione **territoriale**.
2. Nel caso di elezione ad una terza carica, l'interessato ha l'obbligo di optare per le due cariche che intende mantenere, entro il termine di 90 giorni dall'avvenuta elezione, prorogabile per una sola volta per analogo periodo su provvedimento del Consiglio di Presidenza Nazionale.
3. Decadono dalle cariche di Presidente della Confederazione, di Presidente di Federazioni nazionali e regionali, di Presidente di Unione regionale di Presidente di Unione **territoriale** e di Segretario Generale coloro che siano chiamati a ricoprire i seguenti incarichi:
 - Presidente della Repubblica;
 - Presidente del Consiglio;
 - Ministro, Sottosegretario di Stato o Parlamentare nazionale o europeo;

- Consigliere regionale o Consigliere delle Province a Statuto speciale;
 - Presidente o Assessore provinciale;
 - Sindaco o Assessore di un Comune capoluogo di provincia e di Comune superiore a 15.000 abitanti.
4. La candidatura ad una di queste cariche comporta la decadenza automatica dall'incarico.
 5. Le cariche dell'Organizzazione confederale, di cui al comma 1, sono incompatibili con incarichi in organizzazioni che abbiano finalità non conformi e concorrenti con lo Statuto confederale, con incarichi analoghi e di pari livello ricoperti in partiti politici, organizzazioni sindacali di categoria sociali, economiche e professionali.
Sono altresì incompatibili con lo svolgimento dell'incarico di revisore confederale.
 6. Inoltre, le suddette cariche sono incompatibili ad ogni livello e grado della Organizzazione per coloro che:
 - intrattengono con l'Organizzazione rapporti continuativi di natura economico-finanziaria e patrimoniale che ne possano compromettere l'indipendenza;
 - si trovino in condizione di rapporto di parentela o affinità entro il 4° grado con componenti di organi politico-organizzativo, componenti di organi di controllo confederali e revisori delle cooperative;
 - si trovino in condizioni di rapporto di parentela o affinità entro il 4° grado con il Direttore della corrispondente struttura confederale. Eventuali incompatibilità dei candidati sono rilevate dalla Commissione Verifica Poteri del livello territoriale interessato. Le incompatibilità sopravvenute sono rilevate dal Consiglio di Presidenza del livello territoriale interessato;
 - rivestono il ruolo di dipendente o di consulente della corrispondente struttura confederale.
 7. Il ruolo di Direttore di Unione territoriale di norma è incompatibile con quello di revisore confederale.
 8. Il Direttore potrà ricoprire le cariche di cui al comma 1) del presente articolo solo se ha cessato il rapporto di lavoro con l'Unione territoriale almeno 1 anno prima della data di convocazione dell'Assemblea territoriale.

ART. 8

CAUSE DI INELEGGIBILITA' – DECADENZA

1. Decadono dalle cariche ricoperte coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto doloso contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo che preveda una pena edittale detentiva superiore, nel massimo, a tre anni;
 - sono stati sottoposti all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;
 - c) sono assoggettati ai procedimenti di cui agli articoli 6 e 67 commi 1 e 8 del D.Lgs 159/2011 (informazione antimafia) o dell'art. 51, comma 3 bis del Codice di Procedura Penale;
 - d) sono assoggettati ai procedimenti di cui al decreto legislativo 231/2001 per i reati di cui alla lettera c), nonché per i reati di cui sopra.

2. Decadono inoltre dalle cariche ricoperte a tutti i livelli dell'organizzazione:
 - a) i rappresentanti degli enti esclusi o receduti;
 - b) i rappresentanti degli enti aderenti che abbiano perso il requisito di socio degli enti stessi.

ART. 8 bis)

SOSPENSIONE

1. Gli enti aderenti i cui amministratori o le persone loro conviventi siano assoggettati ai procedimenti di cui agli articoli 6 e 67 commi 1 e 8 del DLgs 159/2011 (informazione antimafia) o dell'art. 51, comma 3 bis del Codice Penale, vengono sospesi dal rapporto associativo con Confcooperative.

ART. 8 ter)

1. Il Consiglio Nazionale può valutare l'assunzione dei provvedimenti previsti all'art. 8 ed all'art.8 bis) nei confronti degli enti aderenti e dei dirigenti assoggettati alle procedure di cui al decreto legislativo 231/2001 per i reati di corruzione, truffa, indebita percezione di risorse ai danni di enti pubblici e turbativa d'asta.

ART. 9

ONORABILITA' DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI

1. I componenti degli organi ai vari livelli dell'Organizzazione confederale, che abbiano assunto la qualità di imputato ovvero siano sottoposti a misure cautelari personali coercitive od interdittive per i reati di cui al precedente art. 8, nonché per tutti gli altri delitti per i quali sia prevista una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni, sono tenuti a darne comunicazione scritta ai rispettivi organi di appartenenza entro sette giorni, specificandone i motivi.
Gli organi di cui il dirigente imputato è membro, quando ravvisino un nocumento grave per l'Organizzazione, possono deciderne la sospensione temporanea dal ruolo.
2. Nel caso gli esponenti ricoprano incarichi di presidenza, tale comunicazione deve essere inviata anche alla Presidenza confederale.

ART. 10

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E LEALTA'

1. Con l'accettazione della carica, ciascun dirigente eletto negli Organi di Confcooperative a tutti i livelli orizzontali e verticali, centrali e territoriali nonché delle società di servizi ad esse collegate, dovrà sottoscrivere una Dichiarazione di impegno e lealtà appositamente predisposta dalla Confederazione. Il mancato rispetto della "dichiarazione" comporta il deferimento del dirigente al Collegio dei probiviri per i provvedimenti di competenza.

ART. 11

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per la disciplina concernente i contributi associativi, la revisione ordinaria e le modalità per l'adesione, recesso ed esclusione si fa riferimento a specifici Regolamenti.
2. E' fatta salva la facoltà degli Organi confederali di disciplinare specifiche materie con appositi regolamenti.